

N. 2530

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1997

Modifica dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1978, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario con introduzione dei colloqui
senza controllo visivo con il coniuge o convivente

ONOREVOLI SENATORI. - È di questi giorni l'iniziativa encomiabile del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria dottor Michele Coiro di censire presso tutte le strutture penitenziarie la disponibilità di locali presso cui consentire un separato colloquio tra i detenuti e il proprio coniuge onde realizzare quell'affettività che nessuna norma umana può e deve cancellare.

Mi sento di condividere tale iniziativa e presento, per rafforzarla, una proposta che riproduce integralmente quella presentata il 20 dicembre 1988 dal deputato Benedetto Enzo Nicotra, allora capogruppo in Commissione giustizia della DC (atto Camera n. 3472 della X legislatura), che poneva all'attenzione del Parlamento un problema serio che ebbe eco in una serie di interventi sulla stampa e in un lodevole convegno organizzato a Vibo Valenzia.

La previsione della proposta Nicotra si limitava a modificare l'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario mediante l'inserimento dopo il terzo comma, di un ulteriore comma col quale viene consentito il colloquio col coniuge una o due volte al mese

senza alcun controllo visivo. In altri termini, come osservava nella propria relazione l'illustre collega Nicotra, il detenuto può e deve essere privato della libertà ma non dall'affettività. La carenza di «affetto» fra l'altro punisce anche la persona incolpevole, cioè il coniuge in libertà, con gravi conseguenze di ordine fisiologico che è facile immaginare. D'altra parte non diciamo cose inaudite rappresentando che la mancanza di sfogo «affettivo» produce incontri tra i carcerati di natura sodomitica e atti di violenza spesso nascosti per un giusto pudore.

Il problema quindi è serio, esiste e va affrontato. Apprendo dalla stampa che esiste una recente proposta di legge presentata al riguardo dal collega deputato Folena (atto Camera n. 1503): a questa ed ad altre desidero aggiungere la mia che, ripeto, ripropone quella antesignana dell'onorevole Nicotra.

Ringrazio i colleghi della Commissione giustizia e quanti vorranno dare seguito ad un problema di grande valenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e come modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Agli imputati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del comma 8 dell'articolo 30-ter ed ai condannati ed agli internati che, oltre ad aver tenuto regolare condotta, hanno collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuato nei loro confronti, quando abbiano ottenuto il permesso di colloquio ai sensi del nono comma del presente articolo, il direttore dell'istituto può concedere, non più di una volta ogni due mesi, che il colloquio si svolga con il coniuge, oppure con il convivente maggiorenne, previo il loro assenso, senza alcun controllo a vista e con le modalità e le cautele stabilite dal regolamento».

